

Accordo fra la Santa Sede e lo Stato Bavarese circa il Dipartimento di Teologia cattolica dell'Università di Augusta

Fra la Santa Sede, rappresentata dal suo Plenipotenziario, Mons. Dr. Corrado Bafile, Arcivescovo titolare di Antiochia di Pisidia, Nunzio Apostolico in Germania, e lo Stato Bavarese, rappresentato dal suo Plenipotenziario il Signor Dr. Ludwig Huber, Ministro dello Stato Bavarese per Istruzione e Culto, viene concluso il seguente Accordo.

1. 1. La Santa Sede consente all'erezione di un Dipartimento (propriamente *Fachbereich*) di Teologia cattolica dell'Università di Augusta ed alla conseguente soppressione dell'Alta Scuola teologica di Dillingen.
2. 1. Al Dipartimento di Teologia cattolica dell'Università di Augusta si applicano le relative disposizioni del Concordato con la Baviera del 29 marzo 1924 e complementariamente quelle del Concordato col Reich del 20 luglio 1933 [1].
3. [2]
4. 1. Lo Stato Bavarese provvederà a che per i professori dell'Alta Scuola filosofico-teologica di Dillingen, che non vengano assunti nel Dipartimento di Teologia cattolica dell'Università di Augusta attraverso un normale procedimento di chiamata, venga garantita un'attività di insegnamento e di ricerca in questo Dipartimento mediante la creazione di cattedre non permanenti.
5. In caso di trasferimento del Seminario presbiterale da Dillingen ad Augusta, lo Stato Bavarese si dichiara pronto a concedere un conveniente contributo per le spese che ne risultino, in particolare per quelle di erezione di un nuovo edificio.
6. Le divergenze di opinione, che sorgessero in avvenire fra le Alte Parti contraenti circa l'interpretazione di qualche disposto del presente Accordo, saranno eliminate a norma dell'art. 15 § 1 del Concordato con la Baviera del 29 marzo 1924.
7. Questo Accordo, i cui testi italiano e tedesco fanno egualmente fede, dovrà essere ratificato e gli Istrumenti della ratifica dovranno essere scambiati quanto prima in Monaco di Baviera.

Esso entra in vigore il giorno dello scambio di detti Istrumenti.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in doppio originale.

Protocollo Finale

Le Parti contraenti sono d'accordo su quanto segue:

1. Le Parti contraenti convengono nell'affermare che le norme dell'Accordo hanno egualmente valore nel caso che, in luogo di un Dipartimento di Teologia cattolica, venga eretta una Facoltà di Teologia cattolica.
2. Inoltre esse convengono nel ritenere che alle norme ecclesiastiche, di cui all'articolo 4 § 1 del Concordato con la Baviera del 29 marzo 1924 ed all'articolo 19 del Concordato col Reich del 20 luglio 1933, attualmente appartengono anche le " Normae quaedam ad Constitutionem Apostolicam *Deus scientiarum Dominus* de studiis academicis ecclesiasticis recognoscendam " in vigore dal 20 maggio 1968.

Firma: 17 settembre 1970; ratifica: 3 novembre 1970.

1. Articolo così modificato dalla disposizione finale dell'Accordo fra la Santa Sede e lo Stato bavarese con cui si apportano modifiche ed aggiunte al Concordato con la Baviera del 29 marzo 1924, già modificato con l'Accordo del 7 ottobre 1968, siglato il 4 settembre 1974.
2. L'articolo 3 è stato abrogato dalla disposizione finale del citato Accordo del 1974.